

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE  
INFERIORE ALLE SOGLIE PRESCRITTE ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL  
D.LGS. 50/20216 ss.mm.ii., MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 76 DEL  
16.7.2020, CONVERTITO IN L. 120 DELL'11.9.2020.

## **ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare del comune di Lanciano e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., disciplina le modalità semplificate per l'autonomo espletamento, da parte dei dirigenti di settore/P.O. Responsabili di servizio del Comune di Lanciano, delle procedure di affidamento, anche diretto, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dal D.L. 76 del 16.7.2020, convertito in L. 120 del 11.9.2020, senza fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Lanciano con delibera di C.C. n. 79 del 15.11.2015.

2) Per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento di lavori aventi valore superiore agli importi sopradetti sussiste l'obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza, come sopra richiamata, secondo le modalità prescritte nella convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvata con il provvedimento innanzi citato.

3) L'ambito di applicazione del presente regolamento si estende ai seguenti settori:

- ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;
- servizi sociali e servizi elencati nell'allegato IX al Codice dei contratti pubblici;
- settori speciali, per quanto compatibile.

4) Esulano dall'applicazione del presente regolamento le spese minute rimborsate con cassa economale in base al Regolamento dell'Ente che disciplina tale tipologia di spese.

5) Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente al momento di indizione della procedura di individuazione del contraente e quelle del Codice di Comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché tutti gli altri in materia.

## **ART. 2 - PRINCIPI COMUNI**

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge 120 del 11.9.2020, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi affermati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare:
  - a) principio di economicità, efficacia, proporzionalità ed efficienza.  
Tali principi richiedono l'uso ottimale delle risorse e degli strumenti da impiegare nello svolgimento delle procedure, da intendersi come uso adeguato alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - b) principio di un'adeguata partecipazione, imparzialità e non discriminazione degli operatori economici potenzialmente interessati e/o partecipanti alla procedura di gara;
  - c) principio di libera concorrenza, inteso come effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - d) principio di trasparenza e pubblicità delle procedure di affidamento;
  - e) principio di sostenibilità energetica e ambientale;
  - f) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
  - g) principio di rotazione degli inviti, al fine di non consentire il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. Tale principio comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Si applica con riferimento a procedure aventi a oggetto un bene, servizio, lavoro appartenenti alla medesima categoria, settore o tipologia.
- 2) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
- 3) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui alla lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000.

4) Gli affidamenti di cui al comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, possono essere aggiudicati, a scelta del dirigente/P.O. Responsabile di servizio, secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatta eccezione per:

- i servizi sociali,
  - assistenziale e scolastica,
  - servizi di ingegneria e architettura,
  - servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,
  - contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo,
- che devono essere aggiudicati obbligatoriamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5) Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Fermo restando quanto previsto al comma 5), il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

- 6) Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o determinazione equivalente.

### **ART. 3 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

- 1) In osservanza a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Lanciano ha provveduto a dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, fornita dalla società DigitalPa di Cagliari.
- 2) L'utilizzo della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/16, gestendo le procedure d'acquisto garantisce il rispetto dei principi riportati all'art. 2, comma 1, nella gestione del processo d'acquisto.

In particolare l'utilizzo della piattaforma telematica consente:

- il rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento nelle procedure di affidamento, in quanto tutti gli operatori presenti sul mercato dispongono delle medesime informazioni e sono soggetti al rispetto delle stesse procedure;
- la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi, e snellimento delle procedure;
- la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni.

- 3) Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico deve essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto. Il possesso e l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

#### **ART. 4 – OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MePA)**

- 1) In ossequio alla recente modifica operata dall'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 2) È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico in presenza di una qualunque delle seguenti circostanze che dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate dal dirigente/responsabile del servizio nella determina a contrarre:
  - a. per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
  - b. non è possibile individuare un CPV oppure un bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento (in questo caso occorrerà idonea motivazione);
  - c. non vi sono fornitori abilitati per il CPV oppure per il bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento;
  - d. convenzioni con le cooperative sociali di tipo B: l'art. 5 L. 381/1991 prevede che gli enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della PA possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali il cui importo stimato sia sotto soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
  - e. lavori e i servizi tecnici, inerenti opere di ingegneria e architettura.

#### **ART. 5 - SOGLIE**

- 1) Rientra nella facoltà di ogni dirigente, nell'esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le

esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

2) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., nel testo vigente, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità di seguito elencate:

<b>APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI O LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>			
<b>Importo in € (al netto dell'IVA)</b>		<b>Normativa di riferimento (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)</b>	<b>Tipologia procedura</b>
Da € 0,00	A < € 150.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto o procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti
<b>APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE</b>			
Da € 0,00	A < € 75.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto o procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti
<b>CONCESSIONI DI SERVIZI</b>			
Da € 0,00	A < € 75.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto

#### **ART. 6 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore stimato dell'appalto è calcolato nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e quindi basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Esso deve tener conto qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto **esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.**

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Analoga disposizione vige per le opere a scomputo di cui all'articolo 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sia che si tratti di lavori di urbanizzazione primaria che secondaria.

## **ART. 7 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

### **1) Nomina del responsabile unico del procedimento**

Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il Dirigente Responsabile dell'Unità organizzativa, con proprio atto, individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, tra i dipendenti di ruolo del rispettivo servizio.

In assenza di specifica nomina il RUP, secondo quanto previsto dal citato art. 31, è automaticamente individuato nella figura apicale del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente o nella persona della P.O. Responsabile, laddove nominata.

### **2) Competenze professionali del RUP**

Il RUP deve possedere capacità professionali e requisiti adeguati al compito da svolgere. In particolare, il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità ed importo dell'intervento.

### **3) Compiti assegnati al RUP**

I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

Il RUP procede, inoltre, alla verifica della documentazione amministrativa. Il procedimento di aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, si svolge, normalmente, in tre fasi, due delle quali richiedono prevalenti competenze amministrative e l'altra prevalenti competenze tecniche.

L'art. 77 del Codice assegna alla commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche. Alla stessa, quindi, non è affidato il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti.

Questa fase di controllo della documentazione amministrativa deve, quindi, essere svolta dal RUP.

#### **Art. 8 – DETERMINA A CONTRARRE**

1) La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

2) Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, del prospetto/quadro economico, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto. Con la determinazione a contrarre si approvano anche gli eventuali allegati (disciplinare, capitolato speciale, DUVRI, ecc).

3) Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, nel testo vigente, è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima norma. In questo caso il Responsabile motiva in merito alla scelta del fornitore, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare (rispetto principio d'efficacia), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (principio di economicità), nonché del rispetto del principio di rotazione (come da art. 2 del presente regolamento).

4) Per affidamenti di modico importo e comunque inferiori a € 75.000, per i beni ed i servizi e € 150.000 per i lavori, ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, il dirigente/responsabile PO può procedere anche a mezzo di "lettera contratto" o "lettera commerciale" che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

5) Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa) la scelta dell'affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.

6) Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 1.000,00 (iva esclusa), come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4, sussiste una parziale deroga al principio di rotazione, tenuto conto dei fattori come, ad esempio, la particolare natura dell'oggetto dell'appalto, le condizioni di mercato, le modalità di erogazione del prodotto/servizio da parte del fornitore, l'assenza di alternative, condizioni che vanno sempre e comunque rese esplicite nella motivazione del provvedimento amministrativo.

7) Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

#### **Art. 9 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett b) e c), del Codice commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione.

3. I requisiti di selezione riguardano:

a) l' idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai cittadini di altro stato membro non residenti in Italia, ai fini della prova dell'iscrizione, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;

b) la capacità economica e finanziaria: il RUP può prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale e/o di fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto/concessione, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, che comunque non possono superare il doppio del valore stimato dello stesso calcolato in relazione al periodo di riferimento, purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L'Ente, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara;

c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: è possibile richiedere il possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità;

d) per i lavori: l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

e) In relazione ai lavori, dato che il presente Regolamento ha come ambito di riferimento l'esecuzione di opere con un valore inferiore a € 150.000,00 per i quali non è richiesta l'attestazione di qualificazione, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.ii.

4. La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

#### **ART.10 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

- 1) Fermo restando la previsione dettata dall'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, circa il ricorso all'affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000 o di lavori di importo inferiore a € 150.000, da eseguirsi obbligatoriamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – CONSIP), è facoltà del dirigente/P.O. responsabile di servizio, porre in essere differenti procedure comparative quali: analisi di mercato, richiesta preventivi informali, trattative dirette tra più operatori, o ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con invito rivolto ad un numero di almeno 5 operatori economici, se presenti, individuati a seguito di indagine di mercato.
- 2) La procedura negoziata prende avvio con l'adozione della determina a contrarre da parte del dirigente /P.O. responsabile del servizio (vedasi art. 8 del presente regolamento).
- 3) La procedura si articola nelle seguenti fasi:
  - svolgimento di indagini di mercato;
  - sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare;
  - invito a presentare offerta rivolto agli operatori sorteggiati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di indagine di mercato;
  - verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali (se richiesti), presentata dai concorrenti;
  - adozione del provvedimento di esclusione/ammissione all'esito della verifica della documentazione di cui al punto precedente;

- valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente ( nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);
- esame delle offerte economiche con eventuale valutazione della congruità delle stesse secondo le modalità prescritte all'art. 97 , commi 4 e 5.

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla valutazione della congruità solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso la congruità dell'offerta sarà valutata secondo le modalità di cui al comma 2-bis dell'art. 97 .

E' prevista l'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, nel testo vigente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Tale previsione deve essere contemplata nei documenti di gara.

- Proposta di aggiudicazione da parte del RUP;
- adozione della determina di aggiudicazione;
- verifiche in capo all'aggiudicatario circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (casellario informatico ANAC, regolarità fiscale e contributiva, casellario giudiziale, sanzioni amministrative, visura camerale);
- stipulazione del contratto.

#### AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

*[Non disponendo di un elenco di operatori economici per le varie categorie merceologiche, il Comune di Lanciano utilizza l'indagine di mercato quale strumento per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate].*

- a) L'avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i

criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'avviso di indagine di mercato indica che la selezione dei soggetti da invitare avverrà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, di cui sarà data successiva notizia.

- b) Il Dirigente/Responsabile P.O. del servizio, al fine di assicurare opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblica un avviso sul profilo di committente, nell'Albo on line, sotto la sezione "bandi e contratti" e nella Sezione Amministrazione Trasparente. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di dieci giorni.
- c) Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, si procede al sorteggio di almeno 5 operatori economici, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, il Dirigente/Responsabile P.O. del servizio rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- d) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, l'Ente è tenuto al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Possono essere invitati, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un

precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

#### PROCEDURA NEGOZIATA

Per le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, la lettera d'invito, o l'avviso (ed il relativo disciplinare), riporta tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara.
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di efficacia della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice; (nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione);
- f. eventuali costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;
- g. data, ora e luogo della seduta pubblica virtuale nelle piattaforme elettroniche;
- h. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- e) la misura delle penali;
- f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- g) l'eventuale richiesta di garanzie (non obbligatorie);
- h) il nominativo del RUP;
- i) l'indicazione dei termini di pagamento.

All'invito va allegato il capitolato tecnico, e se predisposto lo schema di contratto.

j) In ogni caso, i termini sono perentori e devono essere garantite la contemporaneità degli inviti, la segretezza delle offerte e la pubblicità della seduta di apertura delle medesime, in presenza del Responsabile della Struttura, con l'assistenza di due dipendenti dell'Ente, di cui uno verbalizzante, in qualità di testimoni. Per le gare che prevedano valutazioni di tipo tecnico, la prima seduta pubblica sarà limitata alla verifica della documentazione accompagnatoria ed all'apertura delle offerte tecniche. Le valutazioni tecniche saranno esperite in seduta riservata, da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata. In ulteriore seduta pubblica saranno aperte le offerte economiche. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale.

k) I criteri fissati nell'art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia si applicano soltanto nel caso in cui il numero di offerte valide sia pari o superiore a cinque (nel caso di offerta con il prezzo più basso) o almeno pari a 3 nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l'offerta se la ritiene anormalmente bassa. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

l) L'approvazione dell'esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante provvedimento da parte dell'organo competente.

m) Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'ufficio. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

n) Ad esito della procedura negoziata, il Dirigente pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati (non obbligatorio per contratti di importo fino a € 40.000).

#### **ART. 11 – COMMISSIONE DI GARA**

- 1) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è composta da un numero di commissari dispari, non superiore a cinque, individuato dall'Ente e può lavorare a distanza con procedure telematiche.
- 2) Alla nomina della commissione giudicatrice si applicano gli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché le Linee Guida ANAC n. 5 per le modalità di estrazione dei commissari dal relativo Albo Nazionale gestito da ANAC. Sino all'entrata in vigore del suddetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, c. 12, del Codice dei contratti pubblici.
- 3) I costi relativi alla commissione devono essere previsti all'interno del prospetto/quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Ente.

## **12) - STIPULA DEL CONTRATTO**

Nelle procedure con affidamento diretto l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nel caso di procedura negoziata (art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120 del 11.9.2020).

Il mancato rispetto dei termini suddetti, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, nonché tramite scambio di corrispondenza/buono d'ordine nei casi in cui prevalga tale uso oppure qualora si tratti di contratti le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del

rapporto negoziale.

In caso di adesione alle Convenzioni Consip la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura. Per le RDO nel mercato elettronico la stipulazione avviene mediante il documento generato dal Sistema.

I contratti di assicurazione vengono firmati per scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza assicurativa.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

### **13) - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa nazionale o delle linee guida ANAC in materia, nelle parti ancora in vigore, troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.

\*\*\*\*\*